



ISAB ENERGY S.r.l.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T30002/6011

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ISAB ENERGY
Impianto IGCC

**ALLEGATO A19 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
ACQUE**




COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Autorizzaz. N. 9451

UFFICIO EDILIZIA



IL SINDACO

VISTA l'istanza del Sig. ISAB S.p.A.

nato a _____ il _____ residente in SIRACUSA

via C.so GELONE n. 103, tendente ad ottenere autorizzazione ad eseguire lavori di per la modifica dello scarico a mare - impianto di gassificazione residui.

Visto il parere della Commissione Provinciale Tutela e Ambiente, verbale n. 129 del 06/02/96;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario datato 23/04/1996;

VISTO il regolamento Edilizio Comunale;

AUTORIZZA

il Sig. ISAB S.p.A.

ad eseguire lavori di cui sopra, alle condizioni riportate nel verbale n. 129 del 06/02/96 della Commissione Provinciale Tutela e Ambiente.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' SINO A TUTTO IL
E PUO' ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO A RICHIESTA DELLA P. A.

Dalla Residenza Municipale, li 27/11/96



IL SINDACO
~~IL SINDACO~~
Giuseppa Magnano

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
COMMISSIONE PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE
SIRACUSA

Verbale di Commissione del 6/2/1966 verbale n . 129

Oggetto :Isab - Priolo - Impianto gasificazione residui - parere per autorizzazione scarico a mare .

.....

La Commissione ,

premessò che la ditta deve realizzare un impianto relativo ad un sistema di gasificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrato con un sistema di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ;

premessò che da tale impianto verranno scaricate , dopo che sono stati convogliati con un'unica tubazione,attraverso il " Canale Alpina", in mare in aggiunta all'esistente scarico i seguenti flussi :

- a) acqua mare proveniente dalle torri di raffreddamento 120.000 mc/giorno ,
- b) acqua mare proveniente dall'impianto di dissalazione 28.800 mc/giorno ,
- c/ acque bianche , costituite da acqua piovana ed acque reflue non oleose , 19.200 mc/giorno


preso atto che la ditta dichiara che lo scarico rispetta la tabella A della legge 319/1976 ed in particolare dichiara la temperatura con valore di 18° C ed un massimo di 31° C ;

visto il D.A. ARTA N. 60/9 DEL 9.2.1995 ed il punto 6 del parere n. 118 del 30.5.1994 della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente ;

esprime

parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico a mare , tramite il " Canale Alpina " per una portata massima di 168.000 mc/giorno nei limiti della tabella A della legge 319/1976 ;

prescrive l'obbligo del monitoraggio della temperatura e del cloro residuo dello scarico a mare .




REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Commissione Provinciale Tutela Ambiente
SIRACUSA

Prot. N. 0016 /CPTA

Siracusa, il 12 FEB. 1996

Oggetto : Ditta - Isab - Priolo - Impianto gasificazione residui - Parere per autorizzazione alla modifica dello scarico a mare . -

Autorizzazione ~~Amministrativa~~ N. 9451
del 27 MAG. 1996
IL SINDACO
IL SINDACO
Giuseppa Magnano



= Al Signor Sindaco di PRIOLO

e per conoscenza

= All'Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente

PALERMO



Si comunica che la Commissione Provinciale Tutela Ambiente nella seduta del 06/02/1996, in relazione alla richiesta di parere per il rilascio dell' autorizzazione prevista dalla Legge Regionale n. 27/1986, ha formulato, sulla base della documentazione pervenuta, il parere che si allega.

Si trasmette, inoltre, debitamente vistata, copia della documentazione esaminata dalla Commissione.



Presidente della CPTA
(D. Giuseppe Gradante)


ps/cdg

MBM
25-2-96

COMUNE DI	<u>PRIOLO G.</u>	<u>3505</u>
PROT.	<u>17. FEB. 1996</u>	GEN
UFF.	<u>URB</u>	
CAT.		FASC.

Anche all'edilog

ECOLOG./AMB.
Data: <u>27.2.96</u>
Arrivo
Prot. <u>146</u>





COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. n. 20789

del 31 OTT. 2002

OGGETTO : Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999, alle Società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. e ISAB Energy S.r.l.

Spett.le
ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l.
Raffineria ISAB
S.P. (ex S.S. 114) Km. 146
P RIOLO GARGALLO

Spett.le
ISAB ENERGY s.r.l.
S.P. (ex S.S. 114) Km. 144
P RIOLO GARGALLO

p.c. :
Spett.le
Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
v. Montedoro, 2
S I R A C U S A

IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

Premesso

- che con provvedimento prot. n. 733 del 17.01.1976 della Capitaneria di Porto di Siracusa fu rilasciata alla ISAB S.p.A. l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue provenienti dalla propria raffineria, tramite un canale artificiale denominato "Alpina", di proprietà della stessa Società;

- che, a seguito dell'emanazione della Legge n. 319 del 10.05.1976, la Società ISAB S.p.A. in data 11.08.1976 presentò istanza di mantenimento dello scarico sopradetto, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, al Comandante del Compartimento Marittimo di Siracusa, da ritenersi concesso in quanto non rifiutato entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;

- che con provvedimento di questa Amministrazione, prot. n. 9451 del 27.05.1996, è stata rilasciata, alle condizioni espresse dalla C.P.T.A. con verbale n. 129 del 06.02.1996, l'autorizzazione allo scarico a mare, ai sensi della L.R. 15.05.1986 n. 27, delle acque provenienti dal nuovo impianto di gassificazione/cogenerazione per la produzione di energia elettrica, oggi di proprietà della Società ISAB ENERGY S.r.l., in aggiunta allo scarico esistente, proveniente dalla raffineria;

viste le istanze presentate in data 11.06.2002 dalle Società :

- ERG Petroli S.p.A., con sede legale in c.so Gelone, 103 Siracusa, acquisita al prot. n. 11286 del 13.06.2002;

- ISAB ENERGY S.r.l. con sede legale in Priolo G. (SR) ex S.S. 114 km. 144, acquisita al prot. n. 11335 del 13.06.2002

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e dell'art. 40 della Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986, tramite un canale artificiale denominato "Alpina";

vista la lettera della ERG Petroli S.p.A. del 26.09.2002, acquisita al prot. n. 18824 del 10.10.2002 di questa Amministrazione, con cui detta Società ha comunicato il trasferimento, decorrente dal 01.10.2002, a favore della Società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., con sede in Priolo G. (SR) ex S.S. 114 km.146, del ramo di azienda relativo all'attività di raffinazione di oli minerali, svolta nel proprio stabilimento di Priolo G. (SR);

visti i pareri della Capitaneria di Porto di Siracusa n. 15491/Demanio del 17.10.2002 e n. 16056/Demanio del 22.10.2002, acquisiti, rispettivamente, al prot. n. 020028 del 22.10.2002 e al prot. n. 020263 del 25.10.2002;

visto il parere della Commissione Provinciale Territorio e Ambiente di Siracusa, espresso con verbale n. 4/2002 del 22.10.2002, trasmesso con lettera della C.P.T.A. prot. N. 000927/2002 del 22/10/2002, acquisito al prot. n. 020532 del 29.10.2002;

visto il parere dell'Ufficiale Sanitario, del 29.10.2002;



AUTORIZZA

in forma cointestata alle due Società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. e ISAB Energy S.r.l., ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e dell'art. 40 della Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986, il rinnovo dello scarico a mare delle acque reflue provenienti dagli stabilimenti delle suddette Società, mediante il medesimo canale artificiale, denominato "Alpina", alle condizioni riportate nel sopra richiamato verbale n. 4/2002 del 22.10.2002 della C.P.T.A. di Siracusa.



Il Direttore della VI° Settore
(*Geo. Salafia Salvatore*)





Regione Siciliana

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Commissione Provinciale Tutela Ambiente

SIRACUSA

Viale Montedoro 2 - tf. 0931 - 463188 - fax 463049

Protocollo n. 000927/2002

Siracusa, li 22 OTT. 2002

Oggetto: Erg Petroli S.p.A. ed Isab Energy S.r.l. – Melilli – Scarico a mare tramite Canale Alpina – Parere per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 40 della legge Regionale n. 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.

.....

= Al Signor Sindaco di Melilli

e per conoscenza

= All'Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente
Palermo

= Alla Erg Petroli s.p.a.
Corso Gelone 103
Siracusa

= Alla Isab Energy Srl
ex SS. 114, Km 144
Priolo




Si trasmette, allegato, in relazione alle richieste n. 18739 10 ottobre 2002 relativa alla Erg Petroli e n. 19932 del 21 ottobre 2002 relativa alla Isab Energy, il parere espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente nella seduta del 22 ottobre 2002.

Si trasmette, inoltre, copia della documentazione pervenuta, debitamente vista-ta.

S'invita a trasmettere copia dell'autorizzazione che sarà rilasciata.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Presidente della CPTA
(Dr.ssa Patrizia Minacapilli)



Regione Siciliana

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Commissione Provinciale Tutela Ambiente
SIRACUSA

Estratto dal Verbale di Commissione n. 4 / 2002 del 22 Ottobre 2002.

Oggetto: Erg Petroli S.p.A. ed Isab Energy S.r.l. (entrambe ex ISAB S.p.A.) – Melilli – Scarico a mare tramite il Canale Alpina – Parere per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.

.....
La Commissione,
premessò che in atto lo scarico a mare tramite il Canale Alpina della ex Isab S.p.A. convoglia i reflui industriali:

- della Erg Petroli S.p.A. subentrata alla Isab S.p.A. di Priolo nella titolarità della raffineria di Priolo;
- della Isab Energy S.r.l. subentrata alla Isab S.p.A. nella titolarità dell'impianto di gasificazione dei residui pesanti della lavorazione di raffineria integrato con un sistema di cogenerazione (impianto IGCC) giusto Decreto dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 2093 del 14 dicembre 1995;

Scarico Erg Petroli S.p.A.

premessò che la Erg in data 1 ottobre 2002 ha trasmesso copia dell'istanza e della documentazione presentata al Comune di Melilli per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare ai sensi degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/99;

che il Comune di Melilli con nota n. 18739 del 10 ottobre 2002 ha chiesto il parere della Commissione, trasmettendo copia dell'istanza e della documentazione presentata al Comune dalla Erg in data 11 giugno 2002;

premessò che lo scarico della Erg Petroli è costituito da:

- acque meteoriche della zona esterna alla raffineria;
- lo stramazzo della vasca di raccolta delle acque di raffreddamento;
- le acque di esubero provenienti dalla vasca di dissabbiamento (acqua di make – up);
- le acque provenienti dall'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS);
- le acque meteoriche proveniente dalla zona industrializzata;

premessò che in totale le acque scaricate dalla Erg corrispondono a 70.000 mc/giorno (ad esclusione delle acque meteoriche) pari a 25.550.000 mc/anno;

premessò che la quantità delle acque risulta uguale a quella dichiarata dalla Isab S.p.A. nell'istanza di mantenimento dello scarico della Raffineria presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 319/1976, escluse le acque meteoriche;

premessò che a monte della immissione nel canale Alpina del refluo industriale della Isab Energy esiste un campionatore delle acque della Erg Petroli;

considerato che la Erg Petroli dichiara che le acque inviate a mare vengono campionate e analizzate giornalmente e che lo scarico rispetta i limiti della Tabella 3 dell' allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

Scarico Isab Energy S.r.l.

premessò che la Isab Energy in data 11 giugno 2002 ha trasmesso copia dell'istanza e della documentazione presentata al Comune di Melilli per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/99;

che il Comune di Melilli con nota n. 19932 del 21 ottobre 2002 ha chiesto il parere della Commissione, trasmettendo copia dell'istanza e della documentazione presentata al Comune dalla Isab Energy in data 11 giugno 2002;

premesso che lo scarico della Isab Energy è costituito da:

- acque mare proveniente dalle torri di raffreddamento pari a 120.000 mc/giorno;
- acqua mare proveniente dall'impianto di dissalazione pari a 28.800 mc/giorno;
- acque bianche, costituite da acqua piovana ed acque reflue non oleose, pari a 19.200 mc/giorno;

premesso che in totale le acque scaricate dalla Isab Energy corrispondono 168.000 mc/giorno;

premesso che la quantità delle acque risulta uguale a quella dichiarata nell'istanza di incremento dello scarico a mare presentata dalla Isab S.p.A. in data 9 maggio 1995, per la quale la Commissione aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 1996 ed il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione n. 9451 del 27 maggio 1996;

premesso che il refluo industriale della Isab Energy si immette nel canale Alpina a valle del campionatore delle acque della Erg Petroli;

considerato che la Isab Energy dichiara che le acque inviate a mare vengono campionate e analizzate giornalmente e che lo scarico rispetta i limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

premesso che acque di scarico per entrambe le aziende sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86.

esprime parere favorevole

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare tramite il Canale Alpina dei reflui industriali della Erg Petroli S.p.A. pari a 70.000 mc/giorno e dei reflui industriali della Isab Energy S.r.l. pari a 168.000 mc/giorno, per una portata complessiva di 238.000 mc/giorno, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

La Commissione prescrive:

- alla Erg Petroli S.p.A. il rispetto della portata di 70.000 mc/giorno e dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 immediatamente a monte del punto di immissione dei reflui industriali della Isab Energy S.r.l. (campionatore delle acque);
- alla Isab Energy S.r.l. il rispetto della portata di 168.000 mc/giorno e dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 nel punto di immissione dei reflui industriali nel Canale Alpina;


La Commissione ritiene che l'autorizzazione venga rilasciata cointestata alle due società Erg Petroli S.p.A. ed Isab Energy S.r.l. stante che lo scarico finale a mare è unico per i reflui industriali di entrambe le Società.



Il Segretario della CPTA
(Sebastiano Pisasale)

A.S.I.

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa



**CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Fra

I.A.S. S.p.A.

E

I.S.A.B. ENERGY S.r.l.

CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

TRA

La INDUSTRIA, ACQUA SIRACUSANA S.P.A. (di seguito: I.A.S.), con sede legale in Siracusa Viale Scala Greca, n° 302, partita I.V.A. 0065620897, in persona del legale rappresentante On.le Sanfilippo Salvatore quale GESTORE dell'impianto di depurazione posto al servizio dell' Area di Sviluppo Industriale di Siracusa.

E

e la ISAB ENERGY S.R.L., con sede legale in Siracusa C.so Gelone,103, in persona dell' Ing.Filippo Bifulco, titolare dello scarico diretto nella fognatura consortile e all'Impianto Biologico Consortile di Priolo (di seguito: I.B.C.) denominato a ISAB ENERGY, quale UTENTE dei servizi di fognatura e depurazione di cui al " Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura e scarico a mare dei reflui civili ed industriali" (di seguito Regolamento) emesso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (di seguito: Consorzio A.S.I.) ed allegato alla delibera del Comitato Direttivo del 13 luglio 1999, n. 76.

PREMESSO

- che al Consorzio A.S.I. sono state trasferite in via definitiva , ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale e dei Servizi Speciali, le opere pubbliche relative al convogliamento reflui ed all' I.B.C.
- che il Consorzio A.S.I. ha prodotto l' istanza di autorizzazione allo scarico dell' I.B.C. ai sensi dell' art. 40 della Legge regionale n. 27 /86 a seguito della quale è stato emanato il D.A. n. 225/7 del 7 maggio 1998 dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente (di seguito ARTA) nel quale il suddetto scarico viene autorizzato, con prescrizioni , in via definitiva;
- che tale D.A. n. 225/7 del 7 maggio 1998 dell' ARTA, con particolare riferimento ai punti B), C), ed O) affida al GESTORE alcuni primari e precipui ruoli di

indirizzo e controllo tra i quali: la definizione ed il controllo dei limiti di accettabilità fissati sul mix in ingresso all' I.B.C., sulla base della sua valutazione tecnologica, la definizione dei limiti di accettabilità di ogni singola immissione nel collettore consortile e/o dirette in impianto, la "verifica della congruità tra le caratteristiche quali - quantitative dei reflui delle singole immissioni e le caratteristiche richieste al refluo in ingresso all'impianto, affinché possa essere garantito allo scarico finale il rispetto della tab. A della legge n.319/76";

- che in data 13 giugno 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 152 in materia di scarichi e tutela delle acque;
- che secondo il d. lgs. n. 152 ex art. 45, comma 2, in caso di Consorzio, i singoli scarichi utenti del servizio di depurazione sono considerati come componenti dell'unico scarico terminale, in questo caso, di titolarità del Consorzio A.S.I. per quanto sopra esposto;
- che il consorzio A.S.I. è assimilabile, con riferimento alle sue finalità, a quanto indicato dal d. lgs. n. 152 all'art. 45, comma 2, e cioè alla situazione in cui " tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati.....";
- che il Consorzio A.S.I. ha affidato la gestione del servizio di depurazione e fognatura dei reflui industriali e civili del comprensorio alla I.A.S. S.p.A. a fronte di patti e ed accordi sanciti in apposita convenzione sottoscritta tra il Consorzio A.S.I. e la I.A.S. con atto del 04/11/ 1999, secondo quanto previsto all' art. 4 del Regolamento;
- che la particolare responsabilità gestionale e tecnica demandata all' I.A.S. quale soggetto GESTORE dell'I.B.C., posto al servizio degli scarichi che si immettono nella fognatura consortile, esige che il medesimo soggetto possa imporre agli utenti tutte le prescrizioni necessarie perché sia dallo stesso garantita la conformità dello scarico terminale alle prescrizioni del cit. decreto legislativo;
- che tale posizione di garanzia del medesimo soggetto è ribadita dalla codificazione di uno specifico regime di responsabilità penale, posto a carico del

GESTORE dell'impianto di depurazione, punibile per dolo o per grave negligenza, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. lgs. n. 152/99, nel caso di scarico di acque reflue industriali o di immissione occasionale con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalla regione;

- che, in specie, l'art. 62, comma 11 del cit. d. lgs. n. 152/99, contempla un divieto di aumento, anche temporaneo, di inquinamento, rispetto alla situazione previgente, la cui violazione è sanzionata dall'art. 59, comma 2;
- che, peraltro, tale regime non esclude la responsabilità penale, anche per colpa, degli UTENTI, titolari dei c. d. scarichi parziali, i quali, abbiano determinato o concorso a determinare il superamento dei limiti di emissione nello scarico terminale dell' I.B.C. , secondo quanto previsto dal cit. art. 45, comma 2, del d. lgs. n. 152/99 a carico dei singoli consorziati;
- che i principi sopra esposti in ordine alle responsabilità degli UTENTI dell'I.B.C. non possono non valere - sempre che ricorra il dolo o la colpa - anche nell' ipotesi in cui il superamento dei limiti, riconducibile ai medesimi utenti, costituisca illecito amministrativo, nonché nelle ipotesi di responsabilità civile per danno ambientale, agli stessi imputabile;
- che il GESTORE ha facoltà di chiedere modifiche o integrazioni al presente contratto, in relazione alle specifiche disposizioni sul regime transitorio regolante il passaggio dalla previgente legge 13 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) alla normativa sopravvenuta (d. lgs. n. 152/99);
- che, alla stregua delle indicate premesse, le clausole contrattuali che seguono sono destinate ad assegnare al soggetto gestore dell'impianto e, in determinati casi, al Presidente del Consorzio A.S.I. poteri preventivi e cautelativi, diretti a prevenire e/o eliminare tempestivamente gli effetti negativi di violazioni delle prescrizioni tecniche dettate dal medesimo GESTORE, al fine di mantenere costantemente lo scarico consortile nell'osservanza di tutte le prescrizioni di legge;

- che, secondo quanto sancito agli art. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento occorre procedere alla stipula dei contratti di utenza che avranno valenza di tipo prescrittivo ai fini operativi e gestionali, compresi gli effetti di natura civilistica e quelli correlati con l'applicazione delle vigenti normative in materia ambientale secondo quanto sopra esposto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE**

**Articolo 1
(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2
(Oggetto del contratto)**

1. Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti inerenti ai servizi di fognatura e depurazione offerti dal GESTORE all'UTENTE.

**Articolo 3
(Durata e rinnovo del contratto)**

1. Il presente contratto ha durata annuale.
2. Le procedure di rinnovo contrattuale sono quelle previste all' art.12, commi 1 e 2, del Regolamento.
3. In difetto di disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si intende automaticamente rinnovato per la stessa durata qualora non vengano modificate le condizioni relative al contratto in scadenza, salvo nei casi in cui, prima della scadenza, sia intervenuta la sospensione, il diniego o la revoca dell'autorizzazione.
4. Secondo quanto previsto all'art. 7 comma 7 del Regolamento, nei termini e nei modi in esso previsti, qualunque variazione significativa delle caratteristiche

dell'utenza comporterà la necessità di riverificare i termini contrattuali e i regimi autorizzativi.

Articolo 4

(Obblighi del Gestore)

1. Il GESTORE è tenuto a fornire all'UTENTE i servizi di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto nel Regolamento e nel presente contratto.
2. I rapporti a valenza tecnico-operativa tra GESTORE ed UTENTE vengono regolamentati da apposite procedure (di seguito: procedure operative) riportate in apposito allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Obblighi dell'Utente)

1. L'UTENTE è tenuto a rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione allo scarico, rilasciato dal Presidente dell'A.S.I. nonché le prescrizioni del Regolamento, e quanto sancito dalle leggi vigenti in materia.
 2. L'UTENTE è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni e le procedure operative definite dal GESTORE.
- In particolare i reflui inviati dall'UTENTE devono possedere le caratteristiche quali-quantitative riportate nella scheda allegata al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 6

(Rapporti tecnico-operativi tra Ente gestore e utente)

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, vengono nominati ed indicati nelle procedure operative i rappresentanti delle parti, cui è demandata la gestione dei rapporti tecnico-operativi tra il GESTORE e l'UTENTE nel normale orario di

lavoro , nelle ore notturne e festive. Le procedure possono prevedere vari livelli di interlocuzione in funzione delle esigenze del GESTORE.

2. Sia l'UTENTE che il GESTORE sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei nominativi dei propri rappresentanti in funzione di quanto sopra esposto.

3. I rappresentanti delle parti, così individuati, fatte salve eventuali deleghe, comunicate per iscritto all'altra parte, in casi di impedimento di quelli individuati ai sensi del comma 1, devono rendersi reperibili nei tempi e nei modi previsti nelle allegate procedure.

Articolo 7

(Canone)

1. L'importo di canone, dovuto per i servizi di cui al presente contratto, viene stabilito in accordo con quanto sancito all'art. 30 del Regolamento.

2. La I.A.S. emetterà fattura mensile sulla base delle reali caratteristiche quali-quantitative dell'utenza misurate, sui parametri a valenza amministrativa, con le modalità fissate nel Manuale operativo facente parte integrante del Regolamento.

3. Il pagamento del canone deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura I.A.S.

4. Il mancato pagamento del canone, alla scadenza prevista dal comma 3 determina la risoluzione, ipso iure, del contratto, nel momento in cui il GESTORE dichiara di volersene avvalere con lettera raccomandata inviata all'UTENTE.

5. Qualunque contestazione a valenza amministrativa relativa ai contenuti della fattura mensile dovrà essere trasmessa per iscritto dall'UTENTE alla I.A.S. ed esaminata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

6. Anche nel caso di una contestazione già formalizzata, qualora non venga risolta entro il periodo di 30 giorni sopra indicato, l'UTENTE dovrà procedere al pagamento della fattura.

7. Eventuali rimborsi verranno accreditati o addebitati all'UTENTE entro i trenta giorni successivi alla contestazione, con apposita nota di variazione.

8. All' UTENTE , verranno quantificate con apposita nota di variazione, le somme fatturate in eccesso o in difetto per errori di fatturazione di cui la I.A.S. prendesse autonomamente atto. Tale nota di variazione verrà emessa entro 30 giorni dalla presa d'atto.

9. Allo scopo di garantire il mantenimento in marcia dell'I.B.C. al minimo tecnico l' UTENTE dovrà impegnarsi al pagamento, su base annua, di una quota minima di utenza pari al 40% dei valori medi riportati nella tabella autorizzativa per i parametri a valenza amministrativa.

10. Qualora applicabile, l'impegno minimo di utenza, così definito, verrà fatturato come conguaglio in fase di consuntivo annuale.

Articolo 8

(Procedure relative alle disconformità temporanee e/o di emergenza)

1. Per disconformità temporanee e/o di emergenza si intendono le variazioni ai limiti di accettabilità fissati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, di tutti o parte dei singoli parametri, nei reflui inviati dall'UTENTE.

2. In caso di disconformità temporanee e/o di emergenza, l'UTENTE è tenuto:

a) ad avvisare, anche telefonicamente, l'I.A.S., nelle persone indicate ai sensi dell'art. 6 del presente contratto, con il massimo di anticipo possibile;

b) ad inoltrare richiesta scritta, anche a mezzo fax, di assenso allo scarico in disconformità temporanea e/o di emergenza alla I.A.S., secondo quanto previsto nelle procedure operative.

Articolo 9

(Deroghe temporanee ai limiti di accettabilità)

1. Nei casi previsti dall'art. 8 e, secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, l'I.A.S., in considerazione della compatibilità tecnologica dell'I.B.C., potrà concedere all'UTENTE deroghe temporanee, in senso meno restrittivo, ai limiti di accettabilità fissati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

2. Per deroghe temporanee si intendono quelle concesse dal GESTORE su richiesta dell'UTENTE, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, relativamente a

variazioni di tutti o parte dei singoli parametri superiori agli ambiti accettati contrattualmente ed autorizzati, quando ritenute compatibili ai sensi del comma 1.

3. Le deroghe temporanee saranno assoggettate a specifiche procedure speciali secondo quanto definito nelle procedure operative allegate al presente contratto.

4. Le deroghe temporanee, se protratte oltre le 24 ore, potranno essere sottoposte a diverso regime tariffario, compresa la possibilità di ricorso a specifica tariffa differenziata anche per i parametri non considerati dalla formula di calcolo della tariffa che determina il canone mensile;

5. Tali deroghe, se protratte e significative per gli assetti di esercizio verranno comunicate al Presidente del Consorzio A.S.I. di Siracusa, in modo che possa esprimere il proprio assenso, anche tacitamente, o il proprio diniego per atto scritto.

6. Qualora le disconformità temporanee e di emergenza non vengano preventivamente concesse, ai sensi del presente articolo, verrà sempre applicata una penalità pecuniaria, da definire volta per volta in funzione dell'entità del superamento, secondo i criteri di carattere generale definiti nelle procedure operative (allegato n. 3 Tariffe e Sanzioni, par. 2. Sanzioni);

7. Il pagamento della penalità pecuniaria non esenta l'UTENTE, dalle proprie responsabilità sancite in premessa, con particolare riferimento ai contenuti dell' art. 45 comma 2 del d. lgs. n. 152/99;

8. A seguito di situazioni non conformi protratte nel tempo l'I.A.S. potrà, inoltre, fare ricorso alle procedure previste ai successivi articoli 10 e 11.

Articolo 10

(Poteri prescrittivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9, in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei reflui inviati dall'UTENTE e, comunque, in tutti i casi in cui, valutata la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, il GESTORE lo ritenga necessario, in funzione della tutela del corpo ricettore nel quale sversa lo scarico terminale, il medesimo GESTORE potrà ordinare in via d'urgenza all'UTENTE, anche a

mezzo fax, l'interruzione dell'invio dei reflui, per un tempo determinato, prorogabile con comunicazione motivata.

2. Nei casi previsti al comma 1, il GESTORE è tenuto a fornire informazione al Presidente dell'A.S.I., sulle ragioni che hanno giustificato l'adozione in via d'urgenza dell'ordine di interruzione dell'invio dei reflui.

3. Nel caso di eventi programmabili resta fermo quanto stabilito all'Art. 22 del Regolamento.

Articolo 11

(Inosservanza delle prescrizioni)

1. Fatte salve le clausole previste dagli artt. 9, 10 e 12 del presente contratto, l'inosservanza, da parte dell'UTENTE, delle altre prescrizioni fissate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico e/o di quelle stabilite dal GESTORE, potrà comportare, ad opera del medesimo GESTORE:

- a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale l'UTENTE deve eliminare le irregolarità;
- b) la diffida e contestuale sospensione dell'accettazione dei reflui inviati, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni gestionali dell'impianto di depurazione che possano determinare pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- c) la richiesta al Presidente dell'A.S.I., di revocare l'autorizzazione dell'UTENTE, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino le descritte situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 12

(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. Fermi restando i poteri previsti dagli artt. 9, comma 2, 10 e 11 del presente contratto, il GESTORE inoltra al Presidente dell'A.S.I. e per conoscenza all'UTENTE

coinvolto richiesta motivata, perché venga disposta la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione allo scarico nei casi di:

- a) scarichi anche temporaneamente non conformi ai limiti di accettabilità quali-quantitativi definiti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, qualora, non concessi e che, ad insindacabile giudizio del GESTORE, siano tali da compromettere il buon funzionamento e/o l'integrità della fognatura consortile, del depuratore e delle opere accessorie di cui all'art. 1 del Regolamento;
- b) immissioni di reflui che, pur avendo le caratteristiche di quelli autorizzati, provengono da insediamenti diversi da quelli previsti nella richiesta di autorizzazione;
- d) immissioni di reflui che, seppure autorizzate, a giudizio motivato del GESTORE, possano recare gravi pregiudizi al regolare funzionamento delle strutture fognarie e depurative a seguito di sopravvenuti ed oggettivamente documentabili fatti tecnici;
- e) disposizioni dell'Autorità competente;
- f) pagamento del canone, effettuato con modalità non conformi a quanto previsto all'art. 7 del presente contratto;
- g) in caso di rifiuto o di condotta preordinata protratta e finalizzata ad evitare ispezioni e controlli. In tal caso il GESTORE può prescrivere in via d'urgenza anche la temporanea interruzione di invio reflui.

Articolo 13

(Controlli)

1. Il personale I.A.S. incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare, con riferimento alle procedure operative, le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari. L'UTENTE è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi di immissione, di misurazione e di campionamento.

2. Il personale I.A.S., per l'accesso agli stabilimenti, deve essere in possesso di specifico permesso, per persone e mezzi, rinnovabile in funzione delle procedure di stabilimento dell'UTENTE e dovrà rispettare le norme di sicurezza e le prescrizioni vigenti all'interno dello stabilimento stesso.

3. I soggetti incaricati dal GESTORE, debbono procedere a contestare immediatamente le violazioni, verbalizzando in contraddittorio con l'UTENTE quanto rilevato, nonché le dichiarazioni del medesimo.

4. Qualora il GESTORE rilevi fatti costituenti illecito amministrativo e/o penale, ai sensi delle normative vigenti, ne dà comunicazione al Presidente dell'A.S.I., perché vengano adottati tutti i provvedimenti di competenza.

Articolo 14

(Costi dei controlli analitici e verifiche)

1. I costi relativi ad eventuali controlli analitici e verifiche aggiuntive rispetto a quelli previsti per la definizione del costo di trattamento dello scarico dell'UTENTE verranno di volta in volta definiti dal GESTORE, con documentata valutazione tecnica, ed addebitati all'UTENTE sulla base di specifici accordi.

Articolo 15

(Penalità economiche)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti e dagli art. 9, comma 6, art. 10, art.11, art. 12 e art. 16 del presente contratto, nei casi di inosservanza dei limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione allo scarico e di disconformità temporanee e/o di emergenza, di cui all'art. 9, il GESTORE potrà applicare, all'UTENTE, le penalità economiche previste dal cit. art. 9, comma 6, anche in assenza di danni all'impianto ed alla rete fognaria.

Articolo 16

(Danno ambientale e bonifica)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, restano a carico dell'UTENTE, ove imputabili al medesimo, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ambientale, ivi comprese le spese per l'adempimento degli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di cui all'art. 58, d. lgs. n. 152/99.
2. Nei casi previsti dal comma 1, e' comunque fatta salva l'azione di rivalsa in danno dell'UTENTE per le somme eventualmente anticipate in via d'urgenza dal GESTORE.

Articolo 17

(Modificabilità delle prescrizioni)

1. In ragione della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ed in funzione della tutela del corpo ricettore in cui è immesso lo scarico terminale, il GESTORE può imporre all'UTENTE di adottare particolari soluzioni tecniche al fine di migliorare i sistemi di controllo e/o di emergenza sulla tubazione di adduzione reflui, di proprietà del medesimo UTENTE.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, il GESTORE, può richiedere, la modifica delle prescrizioni e delle procedure operative fissate nel presente contratto, dandone comunicazione scritta al Consorzio A.S.I. qualora le modifiche determinino significative variazioni del rapporto di utenza e coinvolgano le responsabilità a carico dello stesso Consorzio A.S.I. secondo quanto indicato in premessa .
3. Ricevuto il consenso scritto del Presidente del Consorzio A.S.I. , il GESTORE, provvede a darne comunicazione all'UTENTE, stabilendo un congruo termine per l'adeguamento alle nuove prescrizioni.

Articolo 18

(Interruzione del servizio)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 28 del Regolamento l'I.A.S., fatte salve quelle specificamente postegli dalla legge , non assume alcuna responsabilità per

danni diretti ed indiretti che dovessero essere causati all'UTENTE per ogni eventuale interruzione totale o parziale del servizio imputabile a problemi operativi dell'impianto di depurazione per tutti gli aspetti connessi alla gestione. Il GESTORE resta, comunque impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuoverne le cause dell'interruzione del servizio e a relazionare al C.d.A. sulle cause che l'hanno determinato.

Articolo 19 **(Controversie)**

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'applicazione, la modifica , o la risoluzione del presente contratto di utenza , si farà ricorso al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno scelto dall'UTENTE, uno dal GESTORE ed un terzo, che sarà Presidente del Collegio stesso, nominato dai primi due.
2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve darne comunicazione all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, precisando il nome del proprio arbitro ed i quesiti che intende sottoporre al collegio, invitando l'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro. La parte così notificata dovrà, a sua volta, comunicare nello stesso modo il nome del proprio arbitro ed eventuali quesiti entro 20 giorni dalla ricevuta notifica. In difetto di ciò , la parte diligente avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Siracusa , affinché nomini l'arbitro per la parte che trascurò di farlo nel termine anzidetto. Il terzo arbitro sarà nominato dai detti due arbitri entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro; trascorso tale termine senza che essi abbiano proceduto, per qualsiasi ragione, alla nomina del terzo arbitro, ciascuna delle parti avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Siracusa affinché nomini il terzo arbitro.
3. Il terzo arbitro, Presidente del Collegio arbitrale, convocherà il Collegio entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina ed il Collegio dovrà, in tale prima

convocazione, dichiarare se accetta o meno la nomina procedendo, in caso affermativo allo svolgimento dell'arbitrato.

4. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ma saranno liberi da ogni formalità di procedura, assicurata, comunque, la possibilità di un efficace contraddittorio tra le parti. Essi potranno decidere in merito all'assunzione dei testimoni ed alla nomina dei consulenti tecnici ed, eventualmente, dei testimoni, disponendo altresì a carico di quale delle parti ed in quale proporzione gli onorari ed i compensi di cui sopra, nonché le spese di giudizio, dovranno essere posti. La sede del Collegio arbitrale sarà in Siracusa, dove sarà pronunciato il lodo.
5. Gli arbitri avranno, peraltro, la facoltà di riunirsi in altre località.

Articolo 20

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento allegato alla delibera del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. del 13 luglio 1999, n. 76.

Per la I.A.S. S.p.A.




Priolo Gargallo, 18/10/2000

(Per l' Utente)

ISABEnergy s.r.l.

Direttore Generale

Filippo Bifulco



In particolare, sono approvate le disposizioni di cui all' art.7, comma 3, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 e 20.

(Per l' Utente)

Priolo Gargallo, 18/10/2000

ISABEnergy s.r.l.

Direttore Generale

Filippo Bifulco



Vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:

- a) ALLEGATO N. 1: schede di accettabilità.
- b) ALLEGATO N. 2: procedure operative.
- c) ALLEGATO N. 3: tariffe differenziate e penalità.

B

ALLEGATO N. 1 AL

CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

SCHEDE DI ACCETTABILITA'

1. PREMESSE

Le singole schede di accettabilità (Schede N.2) delle varie immissioni sono state individuate e finalizzate verificandone la compatibilità con la capacità complessiva dell'impianto di depurazione, così come dettagliatamente descritto nel "Documento per la definizione delle schede di capacità complessiva e delle singole immissioni" (denominato Progetto IAS 2000 Documento N. 01/2000 – Rev.1), facente parte del Regolamento come allegato tecnico dello stesso.

2. PARAMETRI DI ACCETTABILITA'

I valori dei parametri di accettabilità delle Schede N.2 devono essere interpretati in accordo al Documento sopra citato, come di seguito riportato:

- I valori medi delle Schede N.2 sono riferiti ai campioni medi nelle 24 ore costruiti con minimo quattro aliquote. Tali valori medi sono accettati per l'immissione senza riserve, salvo casi particolari soggetti a procedure speciali come previsto nel Regolamento.
- I valori (massimi) nel "range sostenibile" di accettabilità delle Schede N.2 sono normalmente accettati per l'immissione, compatibilmente con il fattore di contemporaneità complessiva pari a 0,7 come definito nel Documento sopra citato, fermo restando l'impegno da parte dell'Utente di comunicare a IAS la previsione di scostamento prolungato (>3h) dai valori medi per i parametri più significativi per il refluo specifico indicati nei singoli contratti di utenza e ferma restando la facoltà di IAS di richiedere in qualunque momento il rientro al valore medio.
- I parametri più significativi, che richiedono procedura speciale come sopra definiti, vengono individuati con (***) nelle Schede N. 2 dei singoli reflui; tutti gli altri parametri non richiedono procedura speciale, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari.

3. ALTRI OBBLIGHI DELL'UTENTE

Rimane facoltà della IAS richiedere modifiche o riduzioni dei parametri di accettabilità in caso di situazioni particolari, come previsto dall' art. 22 del Regolamento. Rimane obbligo dell'Utente disporre di una adeguata capacità di stoccaggio (minimo 24 ore) e/o effettuare tutti gli interventi necessari per ottemperare alle richieste IAS, incluse la riduzione o la fermata della produzione.

LIMITI DI TRATTABILITA'

Denominazione immissione : I.G.C.C. - ISAB ENERGY

ISAB Energy S.r.l.


Validità: da 01/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda:

Direttore Generale

Filippo Bifulco



Parametro	Unità di misura	ACCETTABILITA'			Note
		Valore medio ⁽¹⁾	Range Sostenibile ⁽²⁾		
			Range/ valore max ⁽³⁾	Portata max ⁽³⁾	
Portata	m ³ /d	4.080	4.080	4.800	(1) Valore medio 24h su minimo 4 campioni.
	m ³ /h	170	170	200	
Temperatura	°C	35-50	50		
pH	unità	4,5-11	4,5-11,0		
SST	mg/l	500	500		(2) Limite massimo compatibilmente con fattore di contemporaneità complessiva pari a 0,7
	Kg/d	2.040	2.040		
BOD ₅ (4)	Kg/d				
COD	mg/l	2.100	3.000		
COD	Kg/d	8.568	12.240		
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	60	120 (5) (**)		(3) Procedure speciali per valori superiori
	Kg/d	244,8	489,6		
Fosforo totale (come P)	mg/l	20	20		
	Kg/d	81,6	81,6		
Cloruri	mg/l	2.000	2.000		(4) Rapporto COD/BOD < 2,5
	Kg/d	8.160	8.160		
Solfuri H ₂ S	mg/l	60	60		
	Kg/d	244,8	244,8		
Cianuri CN ⁻	mg/l	20 ⁽⁵⁾	25 ⁽⁵⁾		(5) Valore per avviamento da rivedere a regime
	Kg/d	81,6	102		
Solventi organici aromatici	mg/l	1	1		
	Kg/d	4,1	4,1		
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2		(**) Parametri critici significativi del refluo
	Kg/d	0,8	0,80		
Solventi clorurati	mg/l	2	2		
	Kg/d	8,2	8,2		
Tensioattivi	mg/l	10	10		
	Kg/d	40,8	40,8		
Pesticidi totali	mg/l	-	-		
	Kg/d	-	-		
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,10		
	Kg/d	0,41	0,41		
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	60	60		
	Kg/d	244,8	244,8		
Oli minerali	mg/l	150	200 ⁽⁵⁾		
	Kg/d	612	816		
Aldeidi (come H-CHO)	mg/l	1	1		
	Kg/d	4,1	4,1		
Fenoli totali (come C ₆ H ₅ OH)	mg/l	5	5		
	Kg/d	20,4	20,4		

LIMITI DI TRATTABILITA'

Denominazione immissione : I.G.C.C. - ISAB ENERGY

Validità: da 01/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda:

ISAB Energy S.r.l.

Direttore Generale

Filippo Bifulco



Parametro	Unità di misura	ACCETTABILITA'			Note
		Valore medio ⁽¹⁾	Range Sostenibile ⁽²⁾		
			Range/ valore max ⁽³⁾	Portata max ⁽³⁾	
Alluminio	mg/l	2			
Arsenico	mg/l	0,5			
Boro	mg/l	10			
Cadmio	mg/l	0,02			
Cromo III	mg/l	2			
Cromo VI	mg/l	0,2			
Ferro	mg/l	10			
Manganese	mg/l	4			
Mercurio	mg/l	0,005			
Nichel	mg/l	4			
Piombo	mg/l	0,3			
Rame	mg/l	0,4			
Selenio	mg/l	0,03			
Zinco	mg/l	1			

**ALLEGATO N. 2 AL
CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.**

PROCEDURE OPERATIVE

1. RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Si individuano tre livelli di rappresentanza corrispondenti ai diversi livelli decisionali a seconda del tipo di comunicazione, come di seguito definito.

LIVELLO A

Livello direttivo per le comunicazioni di elevato livello di responsabilità, quali: situazioni di emergenza prolungate (superiori a 24 ore); situazioni di superamento prolungato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (superiore a 24 ore) o oltre tale range (superiore a 6 ore).

Riferimenti IAS: Direttore; Vice Direttore

Riferimenti Utente: **ING. DONATO INFANTINO**

LIVELLO B

Livello operativo elevato per le comunicazioni di rapporto operativo straordinario, quali: situazioni di emergenza o critiche di periodo medio (da 3 a 24 ore); situazioni di superamento prolungato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (da 3 a 24 ore) o oltre tale range (da 1 a 6 ore).

Riferimenti IAS: Responsabile operativo; Tecnico Reperibile

Riferimenti Utente: **ING. GIOVANNI PIAZZA**

LIVELLO C

Livello operativo normale per le comunicazioni di normale rapporto operativo, quali: situazioni critiche di periodo limitato (fino a 3 ore) o di entità limitata; situazioni di superamento di periodo limitato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (inferiore a 3 ore) o oltre tale range (inferiore a 1 ora).

Riferimenti IAS: Responsabile Esercizio; Responsabile in Turno

Riferimenti Utente: **CAPO REPARTO - CAPO TURNO**

LIVELLO D (fuori orario)

Con questo livello si individuano le situazioni che si verificano al di fuori del normale orario di lavoro, in questo caso la prima interlocuzione avverrà fra il personale di rappresentanza di seguito elencato, che si farà cura di coinvolgere il riferimento aziendale di adeguato livello.

Riferimenti IAS: Responsabile in Turno

Riferimenti Utente: **CAPO TURNO GENERALE**

2. PROCEDURE PER DISCONFORMITÀ TEMPORANEE E/O DI EMERGENZA

Le disconformità temporanee e/o di emergenza devono essere comunicate da parte dell'UTENTE per mezzo telefax, anche se precedute da comunicazione telefonica, utilizzando la Parte A della scheda N. 6; le risposte da parte dell'IAS verranno comunicate come sopra, utilizzando la Parte B della scheda n. 6.

La scheda N. 6, di cui viene fornito il modulo standard qui di seguito, dovranno indicare:

- il nome dell'immissione (come da Scheda N.2 di accettabilità);
- il numero di comunicazione progressivo per anno e differenziato per singola immissione (in caso di Utente con più di una immissione);
- il livello autorizzativo previsto per la situazione oggetto della comunicazione;
- il nome, la firma e la qualifica del comunicante.

La procedura, fuori dal normale orario di lavoro, potrà essere iniziata dal responsabile in turno, che provvederà a coinvolgere al più presto il livello autorizzativi individuati.

3. PROCEDURE DI RILEVAZIONE FUORI SPECIFICA.

In caso di rilevazione da parte di IAS di parametri che superano i limiti autorizzati (valore massimo), IAS ne darà comunicazione all'UTENTE, operando ai vari livelli a seconda della gravità del superamento.

Per superamenti che eccedono il 10% i valori autorizzati con le schede di accettabilità o accettati in deroga (con procedure specifiche), verrà sempre data comunicazione scritta non appena effettuata la rilevazione analitica e si procederà ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9.

Nei casi di superamenti gravi e/o ripetuti si procederà con comunicazione specifica non solo all'Utente, ma anche al Presidente dell'A.S.I. ed alle Autorità di controllo; si adotteranno, inoltre, se necessario, prescrizioni speciali fino alla chiusura dell'immissione.

4. RIFERIMENTI

Riferimenti IAS:

- Direttore: Ing. F. Frassinelli Tel. 0931-778203 / 0337-887006
- Vice Direttore: P. ch. G. Quartarone Tel. 0931-778205 / 0336-489072
- Responsabile Operativo: P. ch. G. Quartarone Tel: 0931-778205 / 0336-489072
- Responsabile Esercizio: Sig. V. Tabacco Tel. 0931 778237 / 0336-383456
- Responsabili inTurno: Tel.0931-778210/778211 / 0335-7301774
- Tecnici Reperibili: P. ch. M. Gerone Tel. 0337-887005; Sig. V. Tabacco Tel. 0336-383456
- Recapiti Telefax: 0931-778231 / 0931-778233

Riferimenti UTENTE:

- **VEDI ELENCO**

ELENCO

1. **Responsabile Operazioni** **Ing. Giovanni Piazza**
Tel. 0931 – 739313
Fax 0931 – 761900
Cellulare 0335 – 8134353

2. **Responsabile in turno** **Tel. 0931 – 739536**
Fax 0931 - 739542

3. **Sala Quadri** **Tel. 0931 – 739548**
Tel. 0931 – 739546
Tel. 0931 – 739547

4. **Portineria** **Tel. 0931 – 739111**
Tel. 0931 - 739529



SCHEDA N. 6

AVVISO/ACCETTAZIONE DI DISCONFORMITA' TEMPORANEE E DI EMERGENZA

UTENTE:

DENOMINAZIONE DELL'IMMISSIONE:

NR. DI COMUNICAZIONE PROGRESSIVO:

DATA:

PARTE A – AVVISO

Nome e qualifica del mittente:

Data e ora di avviso/richiesta:

Richiesta a mezzo: Telefono Telefax

Data e ora stimate di inizio disconformità:

Motivazioni disconformità:

Durata prevista della disconformità:

Dati analitici stimati di superamento:

- Portata mc/h:
- NH4+ mg/l:
- SST mg/l:
- Non disponibili o altri:

Livello di Rappresentanza previsto: A B C D

Firma del mittente:

Firma del responsabile



PARTE B – RISPOSTA IAS

Nome e qualifica del ricevente/mittente (della risposta):

Data e ora di risposta:

Risposta a mezzo: Telefono Telefax

Accettazione: Richiesta accettata Accettata parzialmente (mc/h.....) Respinta

Descrizione di eventuali prescrizioni:

Descrizione di eventuali azioni speciali:

Dati analitici di verifica:

- Portata mc/h:
- NH4+ mg/l:
- SST mg/l:
- Non disponibili o altri:

Livello di Rappresentanza verificato: A B C D

Firma del ricevente/mittente:

Firma del responsabile:

ALLEGATO N. 3 AL
CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

TARIFFE DIFFERENZIATE E PENALITA'

1. TARIFFE DIFFERENZIATE

- A. Con riferimento all'art. 9 del Contratto, per le deroghe temporanee ai limiti di accettabilità concesse dal GESTORE, che si protraggono oltre le 24 ore, vengono stabilite le tariffe differenziate, come di seguito riportato.
- B. Parametri inclusi nella formula che determina la tariffa base (portata, COD, TSS, pH)
- Nessuna maggiorazione, vengono applicati i valori misurati.
- B. Parametri non inclusi nella formula che determina la tariffa base (p.es. NH₄, SOA, ecc)
- Nessuna maggiorazione in caso di superamento inferiore al 10% (in kg/g).
 - Maggiorazione del 10% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno (successivi alle prime 24 ore) e per ogni parametro, in caso di superamento compreso fra il 10% e il 30% (in kg/g).
 - Maggiorazione del 20% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno (successivi alle prime 24 ore) e per ogni parametro, in caso di superamento superiore al 30% (in kg/g).
- C. Tariffe a forfait
- Tariffe a forfait, con fatturazione mensile, possono essere concordate per singole immissioni e per situazioni ripetitive, con procedure specifiche.

2. PENALITA'

Con riferimento all'art. 9 del Contratto, nel caso di superamento dei limiti di accettabilità, dovute a disconformità temporanee e/o di emergenza non concesse dal GESTORE e/o di altre inadempienze, si procederà di seguito alla determinazione ed all'applicazione di penalità pecuniarie, come di seguito riportato.

A. Superamenti episodici e limitati

- Nessuna maggiorazione in caso di superamento inferiore al 10% in kg/g o al 20% in mg/l.
- Maggiorazione del 10% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni parametro, in caso di superamento (di qualunque parametro) compreso fra il 10% e il 30% in kg/g o fra il 20% e il 40% in mg/l.
- Maggiorazione del 20% applicata al fattore CMI c.s., in caso di superamento (di qualunque parametro) superiore al 30% in kg/g o al 40% in mg/l.

B. Superamenti ripetuti e di elevata consistenza

In questo caso l'intervento non sarà limitato all'applicazione di penalità in % di cui sopra, ma si procederà ai sensi dell'art. 13, comma 4 del contratto.

C. IMPEDIMENTO DI ACCESSO

In caso di impedito o ritardato accesso nei confronti dell'incaricato del Gestore al punto di immissione all'interno di uno stabilimento, verranno applicate penalità in similitudine a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 (Art.54, comma 9) e per gli stessi importi.

D. RIVALSA DI SANZIONI APPLICATE AL GESTORE IAS

In caso di applicazione al gestore IAS di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità di controllo, in applicazione del D. Lgs. n. 152/99, qualora le situazioni che hanno determinato tali sanzioni siano attribuibili inequivocabilmente ad una immissione specifica, IAS provvederà a rivalersi nei confronti dell'utente individuato come responsabile, applicando sanzioni pecuniarie di pari ammontare.



Regione Siciliana

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

23 MAG. 1998

Gruppo 3 N.di prot. 22192/97

Risposta a nota _____

del _____

OGGETTO: R.D. n° 523 del 25/07/1904. Trasmissione N.O. idraulico per la realizzazione delle opere di scarico delle acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili dell'impianto dello stabilimento industriale ISAB Energy s.p.a. nel fossato denominato Canalone Nord da eseguirsi in località Masseria Biggemi agro di Priolo Gargallo.

→ Alla Ditta ISAB Energy s.p.a.
Corso Gelone, 103
Siracusa

e, p.c. Alla Soprintendenza BB.CC.AA di
Siracusa

AL Sig. Sindaco del Comune di
Priolo
Gargallo

Con riferimento all'istanza presentata da codesta Ditta in data 11/11/97, relativa all'oggetto, ed acquisita agli atti di quest'Ufficio con prot. n° 22192 del 12/11/97, si trasmette l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 93 del T.U. sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n° 523, specificando che essa è valida ai soli fini idraulici.

Eventuali altre autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di che trattasi, dovranno essere richieste nei modi e nelle formalità previste dalla normativa vigente.

Copia della presente autorizzazione si trasmette alla Soprintendenza ai BB.CC. e AA. ed al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo, per tutti i provvedimenti di loro competenza.

L'INGEGNERE CAPO
(T. Martella)



Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA
Gruppo 3

Lavori: realizzazione delle opere di scarico delle acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili dell'impianto dello stabilimento industriale ISAB Energy s.p.a. nel fossato denominato Canalone Nord, da eseguirsi in località Masseria Biggemi in agro di Priolo Gargallo; Istanza della ditta ISAB Energy s.p.a. in data 11/11/97 protocollata al n° 22192 in data 12/11/97;

L'INGEGNERE CAPO

VISTA l'istanza con la quale la ditta ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire i lavori sopradistinti;
VISTI gli elaborati tecnici allegati all'istanza medesima;
VISTO il T.U. di Leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n° 523 e successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATA l'urgenza di provvedervi secondo le motivazioni addotte;

AUTORIZZA

in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del recitato T.U., l'esecuzione dei lavori di che trattasi, con riserva di disporre quegli accertamenti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio si ritenessero necessari e /o opportuni e con le seguenti prescrizioni:

- a) per l'attuazione delle opere codesta ditta è tenuta a dare preventivo adempimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle relative norme regolamentari inerenti le opere pubbliche, le opere idrauliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la sicurezza pubblica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente e tutte quelle altre che comunque potrebbero avere attinenza con le opere e con il corso d'acqua;
- b) durante l'esecuzione dei lavori la ditta concessionaria dovrà provvedere ad assicurare il libero deflusso delle acque e, a lavori ultimati, nessun intralcio dovrà impedire il deflusso medesimo;
- c) la ditta concessionaria dovrà comunicare tempestivamente a questo ufficio l'inizio e la fine dei lavori che dovranno comunque essere completati a pena di decadenza entro mesi 3 (tre) dalla data del rilascio della presente autorizzazione;
- d) la ditta concessionaria dovrà consentire il libero transito, nei terreni di sua proprietà, al personale dell'Ufficio del Genio Civile, per il raggiungimento dei luoghi interessati dai lavori;
- e) l'Amministrazione dei LL.PP. si riserva la facoltà di eseguire, nel tratto del corso d'acqua interessato dalla presente autorizzazione, tutte quelle opere che si dovesse ritenere necessarie, o solo opportune, a qualunque titolo ed a suo insindacabile giudizio, e, per contro, la ditta concessionaria dovrà provvedere alle eventuali

conseguenti modifiche che saranno necessarie, senza per ciò avere nulla a pretendere dall'Ente concedente;

g) l'autorizzazione viene rilasciata a totale carico e rischio del concessionario e senza pregiudizio dei diritti dei terzi; pertanto l'amministrazione LL.PP. si dichiara sin d'ora estranea a tutte le vertenze o molestie che, in dipendenza della presente autorizzazione, potessero insorgere.

Siracusa, **23 MAG. 1998**

N. 22192

L'INGEGNERE CAPO
(T. Marzella)

